

**DECRETO N. 1381 DEL 20/12/2024  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI DIRIGENTE  
MEDICO DISCIPLINA PSICHIATRIA MEDIANTE ATTINGIMENTO DA GRADUATORIA  
CONCORSUALE VIGENTE**



---

## IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il decreto n. 288 del 15/03/2024 con il quale è stato disposto di procedere, mediante attingimento dalla graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto in forma aggregata, tra ASST Pavia (azienda capofila), ASST Crema, ASST Cremona, ASST Franciacorta, ASST Garda, ASST Mantova, ASST Valcamonica e ASST Valtellina e Alto Lario, per n. 40 posti di Dirigente Medico Area Medica e delle specialità mediche disciplina di Psichiatria o disciplina equipollente o affine, approvata con deliberazione n. 179 del 23/02/2024, all'assunzione a tempo determinato nei termini ed alle condizioni previste dai commi 548 bis e 548 ter dell'art. 1 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm.ii., nelle more del conseguimento del titolo di specializzazione previsto per il mese di gennaio 2025, del dott. Ordile Davide, 4° cl. nella graduatoria degli specializzandi, presso la SC UOP MN1 – SS UO PSICHIATRICA ALTO MANTOVANO sede di Castiglione delle Stiviere;

RICHIAMATI i commi 548 bis e 548 ter dell'art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm.ii.:

*548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere ((, fino al 31 dicembre 2026,)) all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. ((Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)). L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per*

*quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. ((È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa)). Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro ((di cui al nono periodo)). La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ((alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma)), ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ((che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma)). Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548;*

TENUTO CONTO che il pre nominato ha comunicato, come da nota in atti, che si specializzerà il 03/02/2025;

RITENUTO pertanto di procedere alla copertura del posto di cui sopra a tempo indeterminato subordinatamente all'espletamento della procedura prevista dall'art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da SIMONETTI GIOVANNI Direttore della Struttura GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, e da CORDIOLI ISABELLA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, all'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno del dott. ORDILE DAVIDE, ad oggi dipendente a tempo determinato ai sensi della L. 30 dicembre 2018 n. 145, commi 547 e ss., in qualità di DIRIGENTE MEDICO - disciplina PSICHIATRIA presso la SC UOP MN1 SC UOP MN1 – SS UO PSICHIATRICA ALTO MANTOVANO sede di Castiglione delle Stiviere;
2. di stipulare con il prenominato, subordinatamente all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34-bis citato in premessa, contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e di attribuire allo stesso il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. - Area Sanità;
3. di dare atto che la predetta assunzione è ricompresa nei posti previsti nella Dotazione Organica ordinaria del personale della dirigenza medica di cui a PTFP 2024 – 2026 approvato da Regione Lombardia con DG Welfare XII/2751 del 15/07/2024;
4. di dare atto che il costo complessivo relativo all'assunzione, in parola ipoteticamente attivata dal 07/02/2025, viene ricondotto nell'ambito del budget del costo del personale e ammonta a:

<b>Conto Economico</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Importi anno 2024</b>
80358071	TERR.T.I. MEDICI Competenze fisse R.S.	44.984,42
80358901	TERR.T.I. MEDICI Contributi CPS	10.706,29
80358900	TERR.T.I. MEDICI Contributi INAIL	726,95
80358904	TERR.T.I. MEDICI Contributi INPDAP per TFR	2.195,24
95102020	TERR. T.I. MEDICI - IRAP	3.823,68
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>62.436,58</b>

proiezione costo complessivo anno 2026 € 69.696,65;

5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA  
(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)